

COMUNE DI ALBIOLO
- 5 DIC 2011
PROT. N°
Cal. Class. Fasc.

Studio del Reticolo idrico Minore
ai sensi della dgr n.7/13950 del 01/08/2003

**Regolamento di
Polizia idraulica**



**Area
Studi Ambientali**

Dott. Geol. Alessandro Ciarniello



Via Massimo D'Azeglio, 27 - 22020 Faloppio (CO)
Tel. +39 (031) 987 222
Fax +39 (031) 987 222
e-mail areastudi@tiscali.it

aggiornamento: dicembre 2011

RETICOLO IDRICO MINORE
REGOLAMENTO DEL COMUNE DI ALBIOLO

INDICE

1. Premessa	
2. Regolamento	
Art.1- Autorità competenti	pag. 1
Art.2- Normativa di riferimento sovraordinata	pag. 1
Art.3- Definizioni	pag. 2
Art.4- Attività vietate all'interno delle zone di rispetto	pag. 4
Art.5- Attività consentite nelle zone di rispetto previa autorizzazione	pag. 4
Art.6- Disciplina delle aree di vulnerabilità idraulica	pag. 5
Art. 7-Misurazioni – distanze	pag. 5
Art.8- Casi particolari	pag. 8
Art.9- Autorizzazioni per interventi nella fascia di rispetto	pag. 8
Art.10- Autorizzazione degli scarichi nei corsi d'acqua	pag. 8
Art.11- Limiti di accettabilità delle portate di scarico	pag. 9
Art.12- Autorizzazioni per gli attraversamenti	pag. 9
Art.13- Derivazioni	pag. 11
Art.14- Opere di sistemazione e regimazione idraulica	pag.12
Art.15- Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni	pag.14
Art.16- Canoni di polizia idraulica	pag.13
Art.17- Autorizzazione paesistica	pag.14
Art.18- Procedure per interventi ricadenti nel demanio	pag.14
Art.19- Rilascio di autorizzazioni per il reticolo minore al confine comunale	pag.14
Art.20- Decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica	pag.15
Art.21- Manutenzione delle sponde e dei corsi d'acqua	pag.15
Art.22- Accessi all'alveo per lavori di manutenzione	pag.15
Art.23- Lavori nelle fasce di rispetto	pag.15
Art.24- Sanzioni – ripristino dello stato dei luoghi	pag.16

RETICOLO IDRICO MINORE REGOLAMENTO DEL COMUNE DI ALBIOLO

1. PREMESSA

In attuazione delle D.G.R. n° 7/7868 del 25/01/02 e 7/13950 del 01/08/2003 il Comune di Albiolo ha proceduto alla determinazione del reticolo idrico minore di propria competenza.

Ciò permette di individuare, in funzione della normativa vigente, fasce di rispetto delle aste torrentizie e aree vulnerabili legate al regime dei corsi d'acqua, all'interno delle quali trova applicazione la regolamentazione comunale relativa alla tipologia ed entità degli interventi ammessi, o al contrario non consentiti, nelle aree pertinenziali agli elementi del reticolo.

Il presente regolamento definisce criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

Si sottolinea, inoltre, che negli ambiti oggetto della presente regolamentazione dovranno essere comunque applicate le normative vigenti che riguardano i settori di difesa del suolo (in particolare derivate dal Piano di Assetto Idrogeologico e dalla Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio) e della tutela delle acque da forme di inquinamento, definita dagli indirizzi e dalle attuazioni del D.lgs 152/06.

2. REGOLAMENTO

Art. 1 – Autorità competenti

Per quanto riguarda i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale insistenti sul territorio comunale ed individuati nelle tavole cartografiche allegare allo studio l'Autorità competente è la Regione Lombardia.

Per quanto concerne i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore individuati nelle tavole cartografiche allegare allo studio l'Autorità competente è il Comune di Faloppio.

Art. 2 – Normativa di riferimento sovraordinata

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica, fatte salve le disposizioni derivanti dal R.D. n. 523/1904 e dal Codice Civile, Art. 915-916-917-942-945-946-947, nonché dalle disposizioni del D.lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

Art.3 – Definizioni

- Demanio fluviale: aree iscritte alla partita catastale “particelle esenti da estimo” (sulla mappa catastale prive del numero di particella) correlate alla presenza d’acqua (canali maestri per la condotta delle acque, alveo di fiumi e torrenti, superficie di laghi pubblici) e per le quali si applica il regime giuridico previsto dall’Art. 823 del Codice Civile.
- Polizia idraulica: rilascio di pareri, nulla osta, concessioni, autorizzazione e attività controllo relativamente a lavori, atti o fatti che abbiano un’incidenza diretta ed immediata sul regime delle acque del demanio idrico, e/o sui beni del demanio idrico e/o sulle aree caratterizzate da rapporto pertinenziale con il demanio idrico.
- “Fascia di rispetto del reticolo idrico minore”: ambito di rispetto del reticolo idrico minore come determinato in applicazione dei criteri della d.g.r. n° 7/13950, allegato B. Corrispondono alle aree appositamente retinate nella Tavola grafica allegata allo studio. La misurazione della fascia di rispetto deve essere riportata sul terreno a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso siano presenti delle adeguate opere di difesa spondale (es. muri spondali o scogliere), la fascia di rispetto sarà misurata a partire dalla sommità di tali manufatti, come specificato graficamente nelle schede allegate.
- Area di vulnerabilità idraulica, sono aree dove si sono verificati fenomeni di espansione fluviale, di inondazione e, più in generale, problematiche legate ad avversi fenomeni atmosferici e di piena dei corsi d’acqua. Sono altresì aree con potenzialità all’esonazione dei corsi d’acqua, comprendenti zone a rischio di esondazione a danno di attività urbane o agronomiche e situazioni di vulnerabilità del sistema ambientale in funzione del regime dei corsi d’acqua.
- Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione

- “Autorizzazione a soli fini idraulici”: provvedimento con il quale l’Autorità idraulica rimuove un limite posto dalla legge sui beni (pubblici o privati) che già appartengono ad altri soggetti. L’autorizzazione a soli fini idraulici, ai sensi delle presenti norme, prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l’emanazione di un decreto secondo i modelli di cui agli allegati C e D del D.d.g n. 25125 del 13/02/2002. Viene rilasciata per tutti gli interventi di cui all’Allegato C della D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003 ed è soggetta al pagamento di un canone annuo.

- “Concessione di occupazione di area demaniale”: provvedimento con il quale l’Autorità competente consente, a propria discrezione, ad altri soggetti (pubblici o privati) di esercitare un diritto che essi non hanno. Ai sensi delle presenti norme, la concessione di occupazione di area demaniale è comprensiva dell’autorizzazione a soli fini idraulici e prevede la stesura e la sottoscrizione di apposito disciplinare e l’emanazione di un decreto secondo i modelli di cui agli allegati C e D del D.d.g n. 25125 del 13/02/2002, riportati in allegato. Viene rilasciata per tutti gli interventi che comportino occupazione di area demaniale riportati all’Allegato C della D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R. 7/13950 del 1/08/2003 ed è soggetta al pagamento di un canone annuo e di una imposta regionale come specificato nella parte del presente regolamento riguardante i canoni regionali di polizia idraulica.

- “Nulla osta”: Provvedimento con il quale l’autorità idraulica verifica che non vi siano elementi ostativi a svolgere una determinata attività senza danno per il pubblico interesse. Ai sensi delle presenti norme il Nulla osta viene rilasciato quando gli interventi proposti ricadono in fascia di rispetto e non influiscono né direttamente né indirettamente sul regime del corso d’acqua (es. recinzioni, taglio di piante, difese radenti su terreno privato, ecc). Non comporta il pagamento di alcun canone.

Art. 4 - Attività vietate all’interno delle zone di rispetto

- a) Occupazione o riduzione della sezione dei corsi d’acqua anche temporanea attraverso la deposizione di materiale o ramaglia, l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua e la traslazione dell’alveo.

- b) Nuove edificazioni e movimenti di terra.
- c) Copertura dei corsi d'acqua ai sensi del d. lgs. 152/99 art. 41 e ss.mm. salvo i casi in cui sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.
- d) Posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione. Realizzazione di recinzioni continue e permanenti. Potranno essere realizzate esclusivamente recinzioni amovibili con struttura aperta ad una distanza non inferiore a 4 metri dal corso d'acqua. Potranno essere realizzate recinzioni confinali con la fascia di rispetto solo se realizzate in maniera discontinua, lasciando libero un passaggio per una distanza di almeno 4.0 m per consentire le normali operazioni di pulizia del corso d'acqua. Le recinzioni potranno essere realizzate per tratti di lunghezza massima di 40.0 m. Nel caso una proprietà risultasse di lunghezza superiore a 40.0 m si dovrà provvedere alla realizzazione di un passaggio di larghezza sempre di almeno 4.0 m.
- e) L'asportazione, dall'alveo, di materiale litoide commerciabile, di esclusiva competenza regionale.

Art. 5 - Attività consentite nelle zone di rispetto previa autorizzazione:

- a) Interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.
- b) Difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo o situazioni di dissesto. Tali opere dovranno avere pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: muri spondali verticali o ad elevata pendenza saranno consentiti solo dove non siano possibili alternative, a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- c) Interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale realizzati in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo o dell'area d'espansione.
- d) Attraversamenti (ponti pedonali e carrabili, accessi alla viabilità interponderale, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) solo se soddisfatta la valutazione di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno 100 anni.
- e) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo lungo il corso d'acqua.
- f) Manufatti di derivazione di acque superficiali;
- g) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione che non comportino aumenti di volume o di capacità insediativi all'interno della

fascia di rispetto, per edifici realizzati prima del 1904 o forniti di regolare nulla osta idraulico rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile.

- h) Interventi di demolizione senza ricostruzione;
- i) Movimenti terra (scavi e/o riporti) solo se finalizzati a interventi generali di manutenzione idraulica.

Art. 6 - Disciplina delle aree di vulnerabilità idraulica.



Nelle zone di vulnerabilità idraulica, distinte in cartografia, qualsiasi intervento edilizio, infrastrutturale o di trasformazione del territorio deve essere autorizzato dal Comune e preceduto da accurate indagini volte a determinarne la compatibilità con la situazione di rischio idrogeologico.



In particolare dovrà essere prodotta una relazione geologica di fattibilità con i seguenti contenuti:


1. Valutazione della stabilità e dell'evoluzione del versante e/o del terreno in relazione con l'influenza diretta dell'opera, anche in seguito a eventuali condizioni di allagamento/esondazione.
2. Valutazione della efficacia del sistema di smaltimento delle acque meteoriche previsto in progetto e della sua compatibilità con la situazione idrogeologica locale.
3. Analisi idrogeologica di dettaglio del corso d'acqua, con determinazione della compatibilità della portata in rapporto alle sezioni idrauliche del corso d'acqua adiacente alle opere in progetto. Eventuale definizione delle opere di arginatura-mitigazione del rischio.
4. Valutazione della stabilità delle sponde torrentizie o degli argini in relazione con l'influenza diretta dell'opera.

Art. 7 - Misurazioni - distanze

La misurazione delle distanze per la determinazione dei limiti delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua dovrà essere effettuata in base ai seguenti schemi grafici.







Art. 8 – Casi particolari

In presenza di un corso d'acqua di reticolo minore mappato in cartografie ufficiali (I.G.M., C.T.R.) ma non riportato in mappa catastale, i relativi provvedimenti autorizzativi (es. attraversamento con ponte) non potranno comportare occupazione di area demaniale.

Art. 9 - Autorizzazione per interventi nella fascia di rispetto.

Le operazioni consentite all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrografico minore, potranno essere autorizzate dal Comune dopo approvazione del progetto esecutivo, redatto anche in funzione delle direttive regionali di ingegneria naturalistica, che deve contenere la documentazione specificata negli articoli 9, 11, 12, 13 del presente regolamento.

Art. 10 - Autorizzazione degli scarichi nei corsi d'acqua.

Il comune autorizza gli scarichi nei corsi d'acqua e ne valuta la compatibilità in termini di quantità di acque recapitate. In generale dovrà essere verificata, da

parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

I limiti di accettabilità di portata di scarico sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali.
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovrà prevedere accorgimenti tecnici (quali elementi di dissipazione dell'energia o manufatti di protezione) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi del corso d'acqua.

Il richiedente l'autorizzazione allo scarico dovrà presentare la seguente documentazione:

- Planimetria con ubicazione del punto di scarico su carta fotogrammetrica in scala 1:2000.
- Pianta e sezione dell'intervento in progetto in scala 1:100/1:200 con indicazione del tratto di alveo interessato e della eventuale zona demaniale occupata.
- Relazione tecnica con: calcolo della portata dello scarico; se determinato da acque meteoriche il calcolo sarà riferito a pioggia critica con tempo di ritorno di 100 anni; tipologia dei manufatti, materiali impiegati per le tubazioni, caratteristiche delle acque scaricate con allegate tabelle analitiche in caso di acque reflue. Descrizione degli effetti dello scarico sulla portata del torrente interessato a valle dell'opera, con verifica della compatibilità della portata indotta.
- Documentazione fotografica del tratto di alveo interessato.

Art.11 - Limiti di accettabilità delle portate di scarico

I limiti di accettabilità delle portate di scarico saranno definiti in base alla portata della massima piena prevedibile con tempo di ritorno di 100 anni e alla portata defluibile attraverso la sezione di interesse.

La portata limite dello scarico (Q_{lim}) viene definita come la portata che sommata alla portata massima del corso d'acqua ed aumentata del 20% risulti uguale alla portata massima defluibile.

Tale valore può essere ricavato con la seguente relazione:

$$Q_{lim} = (Q_{max} - 1.2 \times Q_{100}) / 1.2$$

Nel calcolo della portata limite si dovranno considerare e computare eventuali altri recapiti nel tratto a monte e a valle dello scarico in progetto per un tratto totale di 1 km.

Art. 12- Autorizzazioni per gli attraversamenti

L'elenco completo delle tipologie di attraversamento è riportato nell'allegato C della d.g.r. n. 7/7868 del 25/01/2002 e successive modifiche. Gli attraversamenti sono soggetti a seconda del caso ricorrente all'autorizzazione ai soli fini idraulici o alla concessione per occupazione di area demaniale.

a) Per quanto riguarda gli attraversamenti in subalveo, i manufatti devono essere posizionati a quote inferiori a quelle massime raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e devono essere comunque adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamenti per erosione del corso d'acqua. La quota dei manufatti, non deve mai essere inferiore a 50 cm rispetto alla quota di fondo alveo, inoltre non deve essere in alcun modo modificata la sezione naturale dell'alveo in corrispondenza dei manufatti stessi.

b) I ponti con luce superiore a 6 metri devono essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

Il progetto di ponti con luce inferiore a 6 metri deve essere accompagnato da un'adeguata verifica idraulica attestante che la sezione di deflusso di progetto sia stata dimensionata per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e con un franco minimo di 1 metro. In casi particolari (corsi d'acqua di modesta entità, problemi di natura progettuale o morfologica, ecc.), dietro specifica richiesta di deroga opportunamente documentata, la sezione libera di deflusso di progetto (Q_p) potrà essere considerata pari alla sezione di deflusso riferita ad una piena con tempo di ritorno centennale (Q_{100}) aumentata del 20%. Tale valore può essere ricavato dalla seguente formula:

$$Q_p = Q_{100} \times 1.2$$

I manufatti di attraversamento, indipendentemente dalle loro dimensioni, non devono in ogni caso restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, né comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo. Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione libera di deflusso.

Il richiedente l'autorizzazione o la concessione dovrà presentare la seguente documentazione:

1. Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con l'ubicazione delle opere in progetto;
2. Estratto del aerofotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle opere in progetto;
3. Estratto della mappa catastale con l'ubicazione delle opere in progetto;
4. Rilievo planimetrico dell'area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:200);
5. Sezione trasversale in corrispondenza dell'opera a scala idonea (indicativamente 1:50/1:100) dello stato di fatto e del progetto;
6. Profilo longitudinale lungo l'alveo dello stato di fatto e del progetto a monte ed a valle dell'opera a scala idonea (indicativamente 1:100/1:200);
7. Documentazione fotografica;
8. Relazione tecnica di progetto con descrizione delle modalità esecutive dei lavori.
9. Relazione geologica di compatibilità.

c) Gli attraversamenti aerei sono soggetti, a seconda del caso ricorrente, all'autorizzazione ai soli fini idraulici o alla concessione per occupazione di area demaniale.

Non è ammessa la costruzione di pali o tralicci asserviti a linee tecnologiche sospese ad una distanza inferiore a 5 m dalla sommità della sponda del corso d'acqua.

Il richiedente l'autorizzazione o la concessione dovrà presentare la seguente documentazione:

1. Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione delle opere in progetto e l'indicazione del bacino idrografico con sezione di chiusura posta in corrispondenza dell'attraversamento;
2. Estratto della carta fotogrammetrica comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle opere in progetto;
3. Estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione delle opere in progetto;
4. Rilievo planimetrico dell'area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:200);
5. Sezione trasversale in corrispondenza dell'intervento in progetto a scala idonea (indicativamente 1:100/1:50);
6. Profilo longitudinale dell'alveo per un tratto adeguato a monte e ad a valle dell'area di intervento;
7. Verifica idraulica della sezione di deflusso dell'attraversamento con calcolo della massima piena prevedibile con un tempo di ritorno di almeno 100 anni;
8. Documentazione fotografica;

9. Relazione tecnica di progetto con descrizione delle modalità esecutive dei lavori.
- 10, Relazione geologica di compatibilità dell'intervento.

In caso di attraversamenti di linee tecnologiche sospese su pali o tralicci il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione:

1. Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con l'ubicazione delle opere in progetto;
2. Estratto del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle opere in progetto;
3. Estratto della mappa catastale;
4. Rilievo planimetrico dell'area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:100);
5. Documentazione fotografica;
6. Relazione tecnica di progetto con indicazione delle modalità esecutive dei lavori.

Art. 13- Derivazioni

La Concessione di derivazione di acque superficiali deve essere richiesta all'Amministrazione Provinciale. L'Autorizzazione ai soli fini idraulici deve essere richiesta al Comune.

Nel caso i manufatti di derivazione siano realizzati all'interno dell'area demaniale sarà necessario richiedere una Concessione di occupazione di area demaniale.

L'opera di presa non deve determinare un restringimento della sezione libera di deflusso. Il manufatto di derivazione deve essere compatibile con l'assetto delle difese idrauliche esistenti o programmate e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Per il rilascio dell'Autorizzazione idraulica o della Concessione di occupazione di area demaniale sarà necessario allegare alla domanda i seguenti elaborati:

1. Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione delle opere in progetto ;
2. Estratto del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle opere in progetto;
3. Estratto di mappa catastale;
4. Planimetria dello stato di fatto;
5. Disegni tecnici illustranti il progetto del manufatto di derivazione;
6. Documentazione fotografica;
7. Relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori
8. Relazione geologica di fattibilità dell'intervento.

Art. 14- Opere di sistemazione e regimazione idraulica

a) Opere di regimazione e di difesa del corso d'acqua (soglie, cunette, briglie, pennelli, rampe, zone di espansione controllata delle piene, argini, scogliere, gabbionate, rivestimenti di sponda, muri spondali, terre rinforzate, ecc.).

L'istanza per la realizzazione delle suddette opere dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione delle opere in progetto e la perimetrazione del bacino idrografico di riferimento;
2. Estratto della carta fotogrammetrica comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle opere in progetto;
3. Estratto di mappa catastale;
4. Planimetria dello stato di fatto;
5. Disegni tecnici di progetto;
6. Sezioni trasversali del corso d'acqua con sovrapposizione delle opere in progetto;
7. Profilo longitudinale dell'alveo per un tratto adeguato a monte e a valle dell'area interessata dal progetto;
8. Verifica idraulica della sezione di deflusso comprendente il calcolo della portata di massima piena prevedibile per un tempo di ritorno di 100 anni;
9. Documentazione fotografica;
10. Relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori;
11. Relazione geologica di fattibilità dell'intervento.

La compatibilità idraulica delle sezioni dovrà essere valutata considerando una piena di progetto con tempo di ritorno di 100 anni aumentata del 20%.

b) L'attività estrattiva in alveo è vietata ai sensi della L.R.14/98.

L'asportazione di materiale inerte dall'alveo è possibile solo in caso di salvaguardia della pubblica incolumità o di interventi generali di sistemazione idraulica.

Tale attività è regolamentata dalla Direttiva 3 "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po" emessa dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e approvata con D.P.C.M. 24 luglio 1998.

L'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua demaniali o non demaniali è consentita previo rilascio di Autorizzazione idraulica.

Per l'ottenimento di tale Autorizzazione il richiedente dovrà produrre opportuna documentazione comprendente:

1. Estratto Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, e della carta fotogrammetrica comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione dell'area di intervento;
2. Estratto di mappa catastale;
3. Sezioni trasversali (rilievo stato di fatto e progetto);

4. Profilo longitudinale per il tratto di alveo interessato dagli interventi (rilievo stato di fatto e progetto);
5. Documentazione fotografica;
6. Relazione tecnica illustrante le modalità di esecuzione dell'intervento.
7. Relazione geologica di fattibilità.

L'asportazione di inerti dagli alvei demaniali è soggetta al pagamento di un canone ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

c) L'asportazione di vegetazione e materiale vegetale è soggetta al rilascio di Nulla Osta idraulico.

Art. 15- Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

Art. 16 - Canoni di polizia idraulica

I canoni di polizia idraulica sono stati definiti con l'allegato C della d.g.r. 7/13950.

Per assicurare le funzioni di cui all'art. 3, comma 114, della L.R. 1/2000 e dare attuazione al trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, i proventi derivati dall'applicazione dei canoni sono introitati dal Comuni e utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica.

I canoni di polizia idraulica sono stati definiti con l'allegato C della d.g.r. 7/13950 del 01 agosto 2003. L'applicazione di canoni di polizia idraulica è prevista in tutte le fattispecie contemplate nella Tabella Allegato C.

- Attraversamenti aerei (da A1 a A13);
- attraversamenti in sub-alveo (da B1 a B12);
- tombinature (da C1 a C3);
- transito di sommità arginale (D1);
- rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua (E1-E2);
- sfalcio erbe e taglio piante (F1-F2);
- scarichi acque (G1-G6);
- ulteriori casi di occupazione di aree demaniali (H1-H12).

Nei casi di occupazione di area demaniale sul reticolo minore è dovuta l'imposta regionale nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone annuo da

versare. Il versamento di tale imposta dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale n. 49129869 intestato a "Tesoreria Regione Lombardia – Via G.B. Pirelli 12, 20124 Milano" specificando, quale causale: "Imposta su concessioni del demanio idrico (reticolo minore)".

Art. 17 - Autorizzazione paesistica

In relazione a quanto stabilito dall'All. B alla DGR 7/13950, qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla competente D.G. della Regione Lombardia, o se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/97 e dalle successive modificazioni.

Art. 18 - Procedure per concessioni in caso di interventi ricadenti nel demanio

In caso di necessità di definire o modificare le aree demaniali si farà riferimento alle procedure elencate all'Art. 9 della Dgr. N. 7/13950 del 01-08-03.

Art. 19 - Rilascio di autorizzazioni per il reticolo minore al confine comunale

Per il rilascio di nulla osta idraulico, autorizzazione ai soli fini idraulici, o concessione per l'occupazione di aree demaniali lungo il reticolo idrico minore costituente confine comunale, il richiedente deve presentare ai comuni interessati la medesima istanza, con i contenuti e gli elementi tecnici previsti da apposita convenzione che sarà sottoscritta dai comuni confinanti.

Entro i termini stabiliti dalla convenzione dovrà essere convocata apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'Art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni.

Nel caso in cui l'intervento o l'opera ricada su una sola sponda l'istanza deve essere presentata al comune di appartenenza della sponda; al comune confinante sulla sponda opposta deve essere richiesta l'emissione di un parere.

Art. 20 - Decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica

I modelli per i provvedimenti tipo da utilizzare per le concessioni e le autorizzazioni in area demaniale dovranno essere conformi a quelli contenuti nella D.D.G. 13 dicembre 2002 n. 25125 pubblicata sul B.U.R.L. – Serie ordinaria – n.53 del 30 dicembre 2002.

Art. 21 - Manutenzione delle sponde e dei corsi d'acqua

La manutenzione delle sponde e delle scarpate del reticolo idrico minore, esterne all'area demaniale, spetta ai proprietari frontisti. In caso si renda necessario l'Amm.ne Com.le può ordinare la messa in sicurezza delle scarpate (taglio di vegetazione, ripristino di franamenti, ecc.) a cura e spese dei proprietari, con apposita ordinanza sindacale. In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amm.ne Com.le può procedere d'ufficio con addebito delle spese ai frontisti.

Art. 22 - Accessi all'alveo per lavori di manutenzione

In caso si renda necessaria la manutenzione del corso d'acqua i proprietari devono obbligatoriamente consentire l'accesso all'alveo al personale o alle imprese delegate dall'Amm.ne Com.le.

Art. 23 - Lavori nelle fasce di rispetto

In accordo con l'Art. 12 del R.D. 523/1904 "Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua". "I lavori a fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada".

Art. 24 - Sanzioni - Ripristino stato dei luoghi

Salvo diversa disposizione di legge, per la violazione delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 2500,00.

In caso di emanazione di ordinanza-ingiunzione per il mancato pagamento nei 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, il Responsabile del Servizio competente dovrà autonomamente graduare l'importo, tenuto conto della gravità della violazione commessa e dell'esistenza di eventuali circostanze attenuanti.

Qualora sia accertata l'esecuzione di opere in assenza dei titoli abilitativi o in difformità da essi, su suoli del demanio o patrimonio comunale o all'interno delle fasce di rispetto sarà ordinata al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

In caso di inadempienza la demolizione potrà essere eseguita a cura dell'Amministrazione comunale ed a spese del responsabile dell'abuso.

AGGIORNAMENTO - VERSIONE	IL PROFESSIONISTA
<p>Versione 2 – con aggiornamenti richiesti dalla Regione Lombardia prot. AE04.2011.0003078</p> <p>05-12-2011</p>	
IL SEGRETARIO COMUNALE	IL SINDACO

